

ORIGINAL

COMUNE DI MONTEBELLO SUL SANGRO

PROVINCIA DI CHIETI

REPUBBLICA ITALIANA

Rep. N. 111

CONVENZIONE REGOLANTE LA CONCESSIONE DI TERRENI
COMUNALI IN FAVORE DELLA SOCIETA' EN. E R.M. s.r.l. PER LA
COSTRUZIONE, IL FUNZIONAMENTO, LA GESTIONE E LA
MANUTENZIONE DI UN PARCO EOLICO NEL COMUNE DI
MONTEBELLO SUL SANGRO.

L'anno duemilatredici, il giorno 19 del mese di luglio presso la
Residenza Municipale di Montebello sul Sangro e nell'Ufficio di Segreteria,
avanti a me dott. NICOLA DI FRANCESCO, Segretario del Comune medesimo,
autorizzato a rogare gli atti del Comune, ai sensi dell'art. 97 del T.U.O.E.L.
approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 senza l'intervento dei
testimoni perché le parti, cittadini italiani giuridicamente capaci e della cui
identità personale io Segretario sono certo, vi hanno rinunciato in accordo tra di
loro e con il mio consenso, si sono personalmente costituiti i Sigg.:

- GIAMPAOLO Ciriaco, Sindaco del Comune di Montebello Sul Sangro, il
quale dichiara di intervenire in nome e per conto del Comune predetto che
rappresenta, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgl.vo 18.08.2000, n. 267, codice
fiscale del Comune 81001740695 - Partita IVA 00288200694 -

E

la Società EN. E R.M. s.r.l., codice fiscale n. 02367590698 - partita LV.A. n.
02367590698, rappresentata dall' Amministratore Unico p.t., Sig. Mario
Ciccocioppo nato a Castelfrentano (CH), il 04.01.1944, domiciliato per la sua
carica ai fini del presente atto, presso la sede sociale della EN. E R.M. s.r.l. in
Lanciano (CH) alla Via Luigi De Crecchio, n.81-

PREMESSO

- o CHE la legislazione nazionale ed in particolar modo la Legge n. 10/1991 e il
D. L.vo n. 387/2003, contenente le norme per l'attuazione del Piano
Energetico Nazionale, incentiva lo sviluppo e l'utilizzazione delle fonti di
energia rinnovabili, considerando come tale anche l'energia eolica;
- CHE l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia è considerata in
particolare "di pubblico interesse e di pubblica utilità" dall'art. 1, comma 4,
della Legge n. 0/1991, che dispone inoltre che "le opere relative sono
equiparate alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai fini dell

ENERM S.R.L.
Energia e Recupero Materiali
LANCIANO (CH)
Via Luigi De Crecchio, 81 - 66034
P.IVA e CF 02367590698 e-mail: enermer@pec.it



Handwritten signature.

- 'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche";*
- CHE il D. L.vo n. 79/1999, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, all'art. 1, comma 6, prevede il coinvolgimento delle comunità locali nelle iniziative di incentivazione delle fonti rinnovabili;
 - CHE per Parco Eolico si intende un complesso costituito da aerogeneratori connesso alla Rete Elettrica Nazionale;
 - CHE il Parco Eolico dovrà essere conforme alle norme fissate in materia dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale;
 - CHE la Società EN. E R.M. s.r.l. intende realizzare un Parco Eolico nel Comune di Montebello Sul Sangro;
 - CHE con delibera di Consiglio Comunale di Montebello Sul Sangro n. 9 del 06/07/13 è stata ritenuta di rilevante interesse socio economico la realizzazione di un Parco Eolico nel territorio comunale ed approvato lo schema di Convenzione da stipularsi in favore della Società EN. E R.M. s.r.l. per la concessione di terreni comunali per la costruzione, funzionamento, gestione e manutenzione di un Parco Eolico;

TUTTO CIO' PREMESSO ED ACCERTATO, le parti come sopra individuate, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - PREMESSE

Le premesse, riconosciute come vere ed essenziali, hanno contenuto ed effetto pattizio e sono da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente contratto, di cui costituiscono presupposto contrattuale.

Articolo 2 - OGGETTO E SCOPO DEL CONTRATTO

1. Oggetto del presente contratto è la concessione a favore della Società EN. E R.M. s.r.l. del diritto di superficie su terreni di proprietà comunale disponibili ubicati in Montebello Sul Sangro per la costruzione, funzionamento, gestione e manutenzione di un Parco Eolico, con espresso divieto di altro uso, costituito da aerogeneratori e relative opere accessorie e di collegamento alla Rete Elettrica Nazionale, nonché i diritti di accesso, servitù di cavidotto, passaggio e ogni altra servitù prediale e reale necessaria per l'utilizzazione e la manutenzione del Parco Eolico, terreni da individuarsi dalla Società EN. E R.M. s.r.l. a seguito di attività di ricerca ed adeguata progettazione che garantisca la fattibilità della realizzazione del Parco Eolico nel rispetto delle norme vigenti, nel termine massimo di anni 3 (tre) decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente atto.

Articolo 3 - DURATA DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto ha la durata di anni 29 (ventinove), decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso.

2. Il contratto è impegnativo per le parti dal momento della sottoscrizione, avendo inteso le stesse regolare i propri rapporti presenti e futuri.
3. Su richiesta della Società EN. E R.M. s.r.l., da avanzare almeno 2 (due) anni prima della scadenza naturale del presente contratto, il Comune potrà rinnovare lo stesso a favore della medesima Società.
4. In mancanza della richiesta da parte della Società EN. E R.M. s.r.l. di cui al comma 3, il presente contratto sarà risolto di diritto, ex art. 1457 del Codice Civile, alla scadenza del termine di cui al comma 1 del presente articolo.
5. I diritti di cui al presente contratto decadranno al verificarsi di una sola delle condizioni risolutive espressamente previste e disciplinate o per intervenute disposizioni legislative, con l'intesa che in tal caso la Società EN. E R.M. s.r.l. non avrà nulla a pretendere dall'Ente concedente, rinunciando sin d'ora all'esercizio di qualsiasi diritto e/o azione.
6. La Società EN. E R.M. s.r.l. ha diritto di recedere dal presente contratto nell'ipotesi in cui non fosse più possibile produrre energia elettrica, una volta che il Parco Eolico sarà entrato in esercizio, per cause non imputabili alla Società, quali forza maggiore e caso fortuito, fatto salvo l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

In tale ipotesi la Società dovrà provvedere a comunicare per iscritto al Comune, mediante lettera raccomandata a.r., l'intenzione di recedere dal contratto.

Dal ricevimento di tale comunicazione decorreranno 12 (dodici) mesi per la rimozione del Parco Eolico e il ripristino dello stato dei luoghi.

Fino al momento della ricezione da parte del Comune della comunicazione di recesso, la Società sarà obbligata a pagare al Comune il corrispettivo previsto dal presente contratto.

Articolo 4 - RAPPORTI ECONOMICI

1. La somma annuale che la Società EN. E R.M. s.r.l. corrisponderà al Comune di Montebello Sul Sangro per l'intera durata del presente contratto per la concessione del diritto di superficie sui terreni comunali di cui all' art. 2, per le obbligazioni assunte dal Comune stesso e per altri diritti reali funzionali alla costruzione, funzionamento, gestione e manutenzione del Parco Eolico, anche per compensare l'impatto ambientale causato dalle opere ed impianti, è pari al 3,50% (trevirgolacinquantapercento), al netto di I.V.A., del fatturato annuo dell'intero Parco Eolico relativo alla cessione e vendita dell'energia elettrica prodotta e dei certificati verdi.

2. La Società EN. E R.M. s.r.l. corrisponderà inoltre al Comune di Montebello sul Sangro entro 30 (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, una somma a titolo di "una Tantum" di €3.000,00 (euro tremila/00).

3.11 pagamento di dette somme sarà sospeso in caso di sospensione dell'attività del Parco Eolico dipendente da caso fortuito, forza maggiore o provvedimento giurisdizionale che comporti la sospensione dell'attività non imputabile a colpa della Società EN. E R.M. s.r.l., per tutta la durata dell'evento.

Si intendono casi di forza maggiore gli eventi non previsti e non prevedibili dalla Società EN. E R.M. s.r.l. e dipendenti da fatti naturali o da terzi, quali in via esemplificativa: catastrofi naturali, fulmini, incendi, inondazioni, esplosioni, guerre, rivoluzioni, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e di sabotaggio organizzato, nonché eventuali stati di emergenza o di calamità naturali decretati dall' Autorità competente.

ENERM S.r.l.
Energia e Recupero Materiali
Via Luigi De Crechio, 81 - 66034 LANCIANO (CH)
P.IVA e CF 02367560698 e-mail: enermi@pec.it



Handwritten signature

4. Le somme dovute al Comune di Montebello Sul Sangro, di cui al comma 1, saranno pagate in un'unica rata posticipata entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, sulla base di idonea attestazione rilasciata dai vari Organismi cui sarà ceduta e venduta l'energia prodotta.

5. L'obbligo di corresponsione delle somme di cui al comma 1 decorrerà dalla data di messa in esercizio del Parco Eolico ed a garanzia del pagamento di esse la Società EN. E R.M. s.r.l. si impegna ed obbliga a stipulare entro e non oltre 2 (due) mesi dalla data di ultimazione dei lavori di realizzazione del Parco Eolico, adeguata polizza annuale con primaria Compagnia di Assicurazione a favore del Comune di Montebello sul Sangro, con rinnovo tacito, a garanzia delle somme complessive dovute nell'intero periodo di durata del contratto: nel caso in cui la Società EN. E R.M. s.r.l. non provveda entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di scadenza a garantire detta copertura assicurativa, lo stesso sarà risolto di diritto.

L'importo della polizza dovrà essere rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT di variazione, su base annuale, dei prodotti al consumo per le famiglie.

6. L'immissione in possesso dei terreni comunali ex art. 2, avverrà entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione del rilascio dell'ultima autorizzazione necessaria per la realizzazione del Parco Eolico.

Articolo 5 - OBBLIGAZIONI DELLA SOCIETÀ

Ai fini del presente contratto, salvo ed impregiudicato il diritto di recesso di cui al successivo articolo 7 e fatti salvi gli obblighi del Comune di Montebello Sul Sangro di cui all'articolo 6, la Società EN. E R.M. s.r.l. si impegna ed obbliga:

1. A richiedere alle Autorità competenti, in quanto non di esclusiva competenza di altri soggetti, il rilascio di tutte le autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni legislative per la costruzione e l'esercizio del Parco Eolico.

2. A comunicare al Comune di Montebello Sul Sangro la data di presentazione delle domande di autorizzazione presso gli Enti competenti e a tenere costantemente informato lo stesso sugli sviluppi dei relativi procedimenti autorizzativi pendenti con gli Enti diversi dal Comune.

3. A consegnare al Comune prima della stipula della Convenzione per la formale concessione dei terreni comunali e la costituzione del diritto di superficie, a seguito di attività di ricerca ed idonea progettazione della Società EN. E R.M. s.r.l., il progetto definitivo del Parco Eolico con tutti gli elaborati previsti dall'art. 25, comma 2, D.P.R. n. 554/1999.

4. Ad iniziare i lavori per la costruzione del Parco Eolico, ivi comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili al suo funzionamento, entro i successivi 180 (centottanta) giorni dalla data di rilascio dell'Autorizzazione Unica e comunque dall'ultimo atto di assenso di qualsivoglia Autorità, Ente pubblico o privato necessario per dare avvio alla realizzazione del Parco, nonché ad ultimare i lavori entro i successivi 36 (trentasei) mesi e a mettere in esercizio il Parco Eolico entro i 120 (centoventi) giorni successivi alla data di allaccio in rete dell'energia prodotta.

5. Al verificarsi di caso fortuito, forza maggiore, provvedimento giurisdizionale che comporti la sospensione dell'attività per fatto non imputabile alla Società, non prevedibili con il criterio dell'ordinaria diligenza, la Società EN. E R.M. s.r.l. sarà

tenuta a dare tempestiva comunicazione scritta al Comune e avrà diritto di ottenere dallo stesso la proroga dei termini fissati per la scadenza del contratto per un tempo non superiore al periodo di sospensione.

6. A favorire, per le forniture e i lavori da appaltare connessi alla costruzione e all'esercizio del Parco Eolico, le piccole e medie imprese residenti nel Comune di Montebello Sul Sangro, sia nelle commesse che nelle sub commesse, sempre che le stesse siano in possesso dei necessari requisiti di legge.

7. Nel caso di fabbisogno di personale per il funzionamento, la gestione e la manutenzione del Parco Eolico, a reperirlo prioritariamente tra i cittadini residenti nel Comune di Montebello Sul Sangro in possesso dei necessari requisiti professionali di base, favorendo corsi di formazione e aggiornamenti tecnici specifici.

8. A gestire i rapporti con i proprietari dei terreni privati interessati dalla realizzazione del Parco Eolico in modo esclusivo, provvedendo all'acquisizione dei necessari diritti e atti di assenso e alla corresponsione delle somme convenute, senza coinvolgere in alcun modo il Comune di Montebello Sul Sangro nei rapporti intercorrenti tra i proprietari privati e la Società EN. E R.M. s.r.l., mantenendo, rispetto ai suddetti rapporti con i privati, il Comune di Montebello Sul Sangro indenne da ogni e qualsivoglia richiesta o pretesa, anche economica.

9. Durante il periodo di funzionamento del Parco Eolico, a svolgere con la massima diligenza tutte le opere di manutenzione e gestione delle apparecchiature e delle infrastrutture connesse al Parco stesso.

Nel caso di non funzionalità del Parco Eolico per cause imputabili alla Società ENERM s.r.l., per un periodo massimo di mesi 18 (diciotto), secondo apposita ed idonea attestazione dell'Organismo cui sarà venduta l'energia elettrica prodotta, il contratto sarà risolto di diritto e la Società EN. E R.M. s.r.l. dovrà provvedere a propria cura e spese al ripristino dello stato dei luoghi.

10. A sollevare integralmente il Comune di Montebello Sul Sangro da ogni responsabilità per danni a cose o a persone connessi alla realizzazione, gestione e manutenzione del Parco Eolico per l'intero periodo di durata del presente contratto; a tal scopo, la Società EN. E R.M. s.r.l. si impegna a trasmettere al Comune di Montebello Sul Sangro copia delle polizze assicurative atte a garantire annualmente i danni sopra menzionati.

11. A ripristinare lo status quo ante dei luoghi qualora il contratto alla sua naturale scadenza non venga rinnovato, ed a tal fine stipulerà prima dell'inizio dei lavori di realizzazione del Parco Eolico, adeguata polizza con primaria Compagnia di Assicurazione, valida per tutto il periodo del contratto, a garanzia che al termine del contratto si dovrà restituire l'area occupata dal Parco nello stesso stato in cui risulta consegnata; a tal scopo, la Società EN. E R.M. s.r.l. si impegna a trasmettere al Comune di Montebello Sul Sangro copia delle polizze assicurative atte a garantire il ripristino dello stato dei luoghi al termine del presente contratto, e a smaltire, secondo le normative vigenti, gli eventuali materiali di risulta.

12. Nel caso in cui altra Società intenda procedere allo studio, progettazione, costruzione, funzionamento, gestione e manutenzione di altro Parco Eolico o altra fonte di energia rinnovabile nel territorio del Comune di Montebello Sul Sangro, ad accettare, sin d'ora, la realizzazione dello stesso a condizione che non diminuisca la capacità produttiva del Parco.



Alberici



ATC

AD

13. A comunicare al Comune di Montebello Sul Sangro il fatturato annuo dell'intero Parco Eolico relativo alla cessione e alla vendita dell'energia elettrica prodotta entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

14. Ad autorizzare sin d'ora il Comune di Montebello Sul Sangro a cedere a terzi il presente contratto e il credito derivante dallo stesso per l'intera durata.

15. Ad effettuare i pagamenti di cui all'art. 4 del presente contratto, per tutto il periodo di durata dello stesso, esclusivamente alla Tesoreria del Comune di Montebello Sul Sangro.

Nell'ipotesi in cui, in forza di legge, durante tale periodo il Comune di Montebello Sul Sangro sia soggetto a scioglimento, fusione o Unione con altri Enti, i pagamenti di cui all'art. 4, comma 1, dovranno essere effettuati, nei termini di cui al comma 4 del medesimo articolo, alla Tesoreria del nuovo Ente solo dopo che questo, annualmente, avrà garantito a consuntivo di bilancio, che dette somme sono state destinate esclusivamente per lo sviluppo dell'attuale territorio del Comune di Montebello Sul Sangro, attraverso investimenti e/o servizi.

Articolo 6 - OBBLIGAZIONI DEL COMUNE

Il Comune di Montebello Sul Sangro è esonerato da qualsiasi responsabilità connessa alla costruzione, al funzionamento, alla gestione e alla manutenzione del Parco Eolico.

Ai fini del presente contratto, il Comune di Montebello Sul Sangro:

1. si impegna a provvedere per quanto di sua competenza all'ottenimento di tutti gli adempimenti autorizzativi necessari al raggiungimento delle finalità del presente contratto, assumendo l'onere di utilizzare tutte le leggi vigenti al fine di rendere possibile con la massima diligenza e rapidità l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni.

2. si impegna a non compiere alcuna attività che possa ostacolare l'esecuzione dei lavori e delle opere occorrenti alla costruzione, al funzionamento, alla gestione e alla manutenzione del Parco Eolico, opere accessorie e collegamenti inclusi.

3. dà atto che la Società EN. E R.M. s.r.l. potrà trasferire in capo a terzi, inclusi finanziatori o soggetti da questi designati, con le modalità di seguito elencate, la posizione contrattuale relativa al presente contratto, previa accettazione della cessione del contratto, anche parziale, da parte del Comune di Montebello Sul Sangro, fermo restando che tale trasferimento non pregiudicherà in ogni caso il diritto del Comune a percepire i corrispettivi dovuti e che il terzo designato subentrerà alla Società EN. E R.M. s.r.l. in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi a quest'ultima facenti capo nei confronti del Comune, prestando tutte le garanzie richieste nel contratto:

a) Invio richiesta scritta da parte di terzi al Comune di Montebello Sul Sangro, intesa ad ottenere che la posizione contrattuale della concessionaria relativa al presente contratto sia trasferita, con il consenso della stessa, in capo a terzi, con dichiarazione di subentro alla concessionaria in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi a quest'ultima facenti capo nei confronti del Comune di Montebello Sul Sangro e con l'impegno a prestare tutte le garanzie richieste per contratto;

b) Il Comune di Montebello Sul Sangro entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione della cessione del presente contratto, dovrà comunicare la propria eventuale accettazione; per quanto non regolato dal presente contratto si fa rinvio alle norme vigenti in materia.

5. si impegna, successivamente al rilascio dell'Autorizzazione Unica di cui all' art. 12 del D.Lgs. 387/2003, a rilasciare le autorizzazioni che si riterranno necessarie per garantire alla Società il libero accesso alle strade comunali del personale, dei mezzi d'opera e di trasporto nei modi, termini e tempi necessari per il posizionamento delle macchine ed attrezzature del Parco Eolico e per l'esercizio e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti.

6. procederà, nel caso in cui riceva espressa delega da parte della Regione Abruzzo, all'espropriazione delle aree necessarie alla realizzazione del Parco Eolico, con oneri a totale carico della Società.

Articolo 7 - RECESSO E RISOLUZIONE

1. Il Comune di Montebello Sul Sangro si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto e di revocare la concessione del diritto di superficie dei propri terreni alla Società EN. E R.M. s.r.l., anche prima del termine stabilito, qualora essi vengano utilizzati per una destinazione diversa da quella convenuta, ossia la produzione di energia elettrica da fonte eolica.

2. La Società EN. E R.M. s.r.l. potrà recedere dal presente contratto, che così dovrà considerarsi risolto di diritto, senza pregiudizio per i corrispettivi già versati in favore del Comune di Montebello Sul Sangro, qualora risultino impediti, per ragioni tecnico-economiche anche in alternativa tra loro, la costruzione, il funzionamento o la gestione del Parco Eolico; in tale caso la Società EN. E R.M. s.r.l. potrà esercitare il diritto di recesso in qualsiasi momento mediante semplice dichiarazione scritta, da inviare al Comune di Montebello Sul Sangro con lettera raccomandata a.r. con preavviso di mesi 6 (sei), fermo restando l'obbligo della Società, successivamente all'avvenuto recesso, di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi.

In tale caso il Comune di Montebello Sul Sangro potrà incamerare le cauzioni prestate a garanzia del contratto e le somme versate a qualsiasi titolo dalla Società EN. E R.M. s.r.l.

3. Il Comune di Montebello Sul Sangro ha diritto di revocare il presente contratto ed incamerare somme e cauzioni già versate dalla Società EN. E R.M. s.r.l. nei seguenti casi:


- a) Ripetuti e documentati motivi di deficienza gestionale del Parco;
- b) Utilizzo delle aree per finalità diverse da quelle individuate nel progetto definitivo predisposto all' esito dello studio del vento;
- c) Mancato pagamento delle somme dovute nei termini stabiliti dall'art. 4;
- d) Fallimento della Società concessionaria.

4. Le parti concordano che qualora entro il termine di 60 (sessanta) mesi dalla data di sottoscrizione del presente contratto, il Parco Eolico non sarà attivato, con produzione di energia elettrica e sua immissione in rete, il contratto sarà risolto di diritto ex art. 1457 del Codice Civile.

Alberto...



Energia e Recupero Materiali
Via Luigi De Crechio, 81 - 66034 LANCIANO (CH)
P.IVA e CF 02367590698 e-mail: enermisrl@pec.it



ATP

DA

5. Le parti concordano altresì che qualora la Società EN. E R.M. s.r.l. venga meno agli impegni di cui agli artt. 4 e 5 del presente contratto, lo stesso sarà risolto di diritto ex art. 1457 del Codice Civile.

Articolo 8 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le controversie che dovessero insorgere in ordine al presente contratto dovranno essere oggetto di preventiva ed amichevole composizione tra le parti, direttamente, oppure con il supporto di un centro di conciliazione qualificato. Qualora tale amichevole composizione non venga raggiunta entro 90 (novanta) giorni dal momento in cui una delle parti abbia comunicato all'altra di volersi avvalere del disposto del primo comma del presente articolo, sarà competente per ogni controversia il Foro di Lanciano.

Articolo 9 - NORME APPLICABILI

Per quanto non regolato dal presente contratto saranno richiamate le vigenti disposizioni di legge in quanto applicabili e compatibili con la natura del rapporto così instaurato.

Articolo 10 - SPESE, ONERI E DISPOSIZIONI FISCALI

Tutte le spese ed oneri connessi al presente contratto, compresi i diritti di segreteria, sono a totale carico della Società EN. E R.M. s.r.l.

Il presente atto è soggetto ad L.V.A. e viene registrato a tassa fissa ai sensi del D.P.R 26 aprile 1986, n. 131.

Richiesto io Segretario Comunale ho ricevuto il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia su n. 8 (otto) fogli resi legali, di cui sono occupate facciate intere compresa la presente, che viene letto alle parti, le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo approvano e insieme a me lo sottoscrivono.

Letta, approvata e sottoscritta.


*REGISTRATO A LANCIANO IL
22-07-2013 AL N. 68 SERIE I-
EURO 168,00 - F. to IL SEGRETARIO*

PER IL COMUNE DI MONTEBELLO SUL SANGRO

Diana Liaupol

**PER LA SOCIETÀ EN. E R.M. S.R.L.
AMMINISTRATORE UNICO**
Sig. Mario Ciccocioppo

**IL SEGRETARIO
DEL COMUNE DI MONTEBELLO SUL SANGRO**



Via Luigi De Crecchio, 81 - 66034 LANCIANO (CH)
P.IVA e CF 02367590698 e-mail: enermsrl@pec.it



*Walter N. S. P. Ciccocioppo
Copia conforme all'originale
Montebello sul Sangro 06-09-2013
Diana Liaupol*